

REGOLAMENTO (CEE) N. 1805/74 DELLA COMMISSIONE**dell'11 luglio 1974****che fissa i prelievi all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 187/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 7, secondo alinea e l'articolo 12, paragrafo 7,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1095/74⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/74⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1095/74 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1974.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui agli articoli 10 e 12 del regolamento (CEE) n. 805/68 sono fissati secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*I prodotti delle sottovoci 02.01 A II a) 1 aa) e 02.01 A II a) 1 bb) sono quelli corrispondenti alle definizioni contenute nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2249/73⁽⁵⁾.*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 122 del 4. 5. 1974, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 182 del 5. 7. 1974, pag. 31.⁽⁵⁾ GU n. L 230 del 18. 8. 1973, pag. 15.

(in u.c./100 kg.)

Numero della tariffa	Designazione delle merci	Austria Svezia Svizzera		Altri paesi terzi
		Peso netto		
02.01 (seguito)	33. quarti posteriori :			
	aaa) aventi un peso pari o superiore a 45 kg e inferiore o pari a 68 kg — essendo questo peso pari o superiore a 38 kg e inferiore o pari a 61 kg quando si tratta del taglio detto « pistola » — che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (c)	—		63,977
	bbb) altri	63,977		63,977
	cc) altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti :			
	11. pezzi non disossati	79,971		79,971
	22. pezzi disossati	91,476		91,476
02.06	Carni e frattaglie commestibili di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate :			
	C. altre :			
	f della specie bovina domestica :			
	a) carni :			
	1. non disossate	79,971		79,971
	2. disossate	91,476		91,476

(1) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 521/70, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari dei SAMA e dei PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(a) Sono ammessi (e) in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti nonché alle condizioni speciali attualmente applicabili alle vacche importate nel quadro dell'accordo bilaterale per il bestiame di fabbricazione concluso tra le Comunità europee e l'Austria.

(b) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è rimborsato oppure non è riscosso in conformità di queste disposizioni.

(c) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione certificato di cui al paragrafo 2, lettera c), dell'allegato I all'accordo commerciale tra la CEE e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.